



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio artigianato e commercio**  
**Ufficio sostegno e promozione attività economiche**  
Via G.B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento  
**T** +39 0461 494786  
**F** +39 0461 494747  
**pec** serv.artcom@pec.provincia.tn.it  
**@** serv.artcom@provincia.tn.it  
**web** www.commercio.provincia.tn.it

INVIATA VIA PEC

Ai Comuni della  
Provincia di Trento  
**LORO SEDI**

e p.c.

Al Consorzio Comuni Trentini  
Consiglio delle Autonomie locali  
Via Torre Verde, 21  
**38122 TRENTO**

Alla Federazione Trentina della Cooperazione  
Società cooperativa  
**Via Segantini, 10**  
**38122 TRENTO**

S065/14.1-2022/EM/RR/FD

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

**Oggetto: circolare sugli interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane – deliberazione della Giunta provinciale n. 443 del 25 marzo 2022 – legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2010 – articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3.**

Con deliberazione n. 443 del 25 marzo 2022 la Giunta provinciale ha modificato i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3 della legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2017.

Le modifiche più significative, per quanto d'interesse dei destinatari della presente nota, sono le seguenti:

- art. 2: viene precisato, per quanto riguarda i multiservizi ordinari, il carattere permanente degli esercizi che intendono richiedere l'agevolazione (comma 1) e viene precisata la **compatibilità** dell'esistenza, nella stessa località dove è sito un esercizio multiservizi, di **altri esercizi a carattere stagionale anche della stessa tipologia** (comma 1, lettera d) ); è stato introdotto il comma 1 ter. che integra la modifica apportata ai criteri dalla

deliberazione della giunta provinciale 2078/2020 (lett. a) e precisa (lett. b) che lo svolgimento di attività multiservizi SIEG non comporta interruzione della continuità ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo; **viene innalzata da € 500.000,00 a € 531.500,00 la soglia massima del volume d'affari per l'accesso all'agevolazione** (comma 3, lett. a) ); viene precisato che la superficie di vendita considerata per i pubblici esercizi è quella destinata alla somministrazione (comma 3, lett. c) );

- art. 2 bis: **viene precisato**, per quanto riguarda i multiservizi in zone particolarmente svantaggiate, **il carattere permanente degli esercizi che intendono richiedere l'agevolazione** (commi 1 e 2) e viene precisata la **compatibilità** dell'esistenza, nella stessa località dove è sito un esercizio multiservizi, **di altri esercizi a carattere stagionale anche della stessa tipologia** (comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c) );

**Tutte le domande di agevolazione presentate nel 2022 per l'attività svolta nel 2021 saranno istruite ai sensi della deliberazione citata.**

Si coglie l'occasione quindi per richiamare l'attenzione di Questi Spettabili Comuni sulle modalità di redazione delle attestazioni che vengono rilasciate in sede di istruttoria delle domande di contributo da parte dello scrivente Servizio.

Le attestazioni di cui sopra, a seconda dei casi, possono essere:

1. **sul numero di abitanti di una specifica località al 31 dicembre dell'anno precedente l'attestazione;**
2. **sull'unicità di un determinato esercizio commerciale** (dettaglio di generi alimentari e di prima necessità o pubblico esercizio) **all'interno di una specifica località** (è ammessa la compresenza di altri esercizi commerciali della medesima tipologia nella stessa località del richiedente il contributo solo se a carattere stagionale);
3. **sulla necessità di deroga sulla distanza; nel caso sia attivo un esercizio commerciale a carattere permanente della medesima tipologia** (dettaglio di generi alimentari e di prima necessità o pubblico esercizio) **in località diversa ma a una distanza inferiore a 3 km stradali calcolati tra i due esercizi commerciali** il comune attesta, su richiesta dell'interessato e motivando la dichiarazione, che l'altro esercizio commerciale rispetto a quello che richiede l'erogazione del contributo si trova a meno di 3 km stradali ma in posizione isolata rispetto al centro abitato dell'esercizio commerciale che beneficia del contributo.

Si richiama quanto comunicato con la [circolare del Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione di data 15/02/2018](#):*"... il comune deve poter ragionevolmente sostenere che l'altro esercizio commerciale (a carattere permanente e della medesima tipologia di quello che chiede l'erogazione del contributo) sia raggiungibile con difficoltà da parte dell'utenza media del centro abitato ove insiste l'esercizio commerciale. Solo a fini esemplificativi, le motivazioni possono essere le condizioni delle strade, la pendenza, la larghezza, lo stato del manto o del fondo stradale, l'assenza di illuminazione, di marciapiedi o di attraversamenti pedonali."*

**A integrazione di quanto espresso nella circolare si precisa che il comune attestante può fare riferimento oltre alla assenza di adeguate infrastrutture (es. marciapiedi, illuminazione pubblica), anche alla situazione di traffico, all'assenza di servizi di trasporto pubblici, a frequenze di passaggio inadeguate alle necessità, etc.**

In termini generali, le attestazioni di cui ai punti **1.**, **2.** e **3.** devono sempre contenere:

- l'indicazione del comune, della località, della via e del numero civico dell'esercizio commerciale;
- l'indicazione del nome completo e per esteso delle imprese interessate;
- l'indicazione, nell'oggetto, che l'attestazione viene rilasciata *"ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 443 del 25 marzo 2022"*, senza ulteriore specificazione di articoli di cui alla menzionata deliberazione.

Salvo modalità di misurazione più affidabili, precisate dal Comune nella relativa attestazione, le distanze chilometriche tra gli esercizi commerciali a carattere permanente e della medesima tipologia, possono essere effettuate anche avvalendosi di [Google Maps](#). Nel caso di più percorsi alternativi possibili si deve preferire quello comunemente usato dalla popolazione.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Si porgono distinti saluti.

**LA DIRIGENTE**  
**- dott.ssa Franca Dalvit -**

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).